



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)
Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767
Codice Univoco: UF8MBG



Ai docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

All'Albo

Al sito web

Atti

Oggetto: richiesta permessi art. 16 del CCNL 2007 (permessi brevi)

Dal momento che giungono a questa direzione richieste e comunicazioni di permessi brevi in varie modalità, non sempre accettabili con riguardo alle norme di legge, si precisano alcune regole da rispettare con l'invito ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, che hanno lo scopo di contemperare i diritti dei lavoratori (sia di coloro che usufruiscono dei permessi, sia di coloro che sono in servizio) e il diritto all'istruzione degli alunni, ottimizzando l'organizzazione scolastica.

Preliminarmente, si riporta il dettato dell'art. 16 del CCNL del 29 novembre 2007:

"1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio."

Il permesso breve è uno dei pochi istituti giuridici in cui il dipendente **non** vanta un vero e proprio "diritto" alla concessione in quanto spetta al Dirigente Scolastico valutare se concedere o meno il permesso tenendo conto delle esigenze di servizio.

Perché la domanda sia regolare occorre il rispetto dei seguenti presupposti:



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)
Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767
Codice Univoco: UF8MBG



1. il dipendente produca una domanda esclusivamente tramite la funzione “Sportello digitale” volta a fruire del permesso;
2. il dipendente motivi la domanda esplicitando le ragioni della richiesta, che non può essere fondata su “futili motivi”. La Corte dei Conti, invero, ha chiarito (sentenza 3 febbraio 1984, n. 1415) che le esigenze personali o familiari *“possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.”*
3. il dipendente produca la domanda di permesso nei termini previsti dal Contratto d’Istituto (**almeno 2 giorni prima della loro fruizione**), onde consentire una efficace gestione dell’assenza;
4. il permesso sia fruito dal dipendente solo dopo l’espreso provvedimento del Dirigente Scolastico che autorizza la domanda, dopo aver verificato il rispetto di tutto quanto sopra indicato.

Riassumendo

Per il **personale docente** il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento:

- Docente di Scuola secondaria di primo grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- Docente di Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- Docente di dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Per il **personale ATA** il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di lavoro:

- 36 ore per ogni anno scolastico.

La durata non può essere superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio.

Le richieste che non dovessero rispettare le indicazioni sopra riportate non saranno autorizzate. La fruizione del permesso in assenza di provvedimento di autorizzazione deve considerarsi assenza ingiustificata.

Si confida nel puntuale rispetto di quanto sopra.

Il Dirigente Scolastico

prof. ing. Lucio Santosuosso

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse